SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

salve le eccezioni (evidentemente contro le presunzioni juris) stabilite dai regolamenti.

Spero che le date spiegazioni soddisfino l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, le quali ho creduto utile di provocare, non insisto rimanendo cosa ferma e concordata che mai il regolamento potrà derogare alla latitudine che si fa alla pesca e stabilire presunzione maggiore di quella juris, che sarà sanzionata con l'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 del quale ho già dato lettura.

Coloro che sono d'avviso di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 5. È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

« È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 6. È vietato di collocare attraverso ai fiumi, terrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque delci e salse, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Io domando uno schiarimento all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

In quest'articolo si vieta la costruzione di pescaie attraverso i fiumi, torrenti, canali, ecc., che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

Io domando se l'onorevole ministro intende che questa prescrizione debba estendersi anche alle pescaie che si accordano nelle concessioni delle derivazioni delle acque pubbliche per opifizi, le quali pescaie effettivamente attraversano gli alvei dei torrenti e dei fiumi, ed impediscono la montata del pesce. In questo divieto, domando, si comprendono anche le pescaie per la derivazione delle acque pubbliche?

Questo è lo schiarimento che io chiedo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È evidente che il concetto dell'articolo 6, il quale, del resto, è formulato nei medesimi termini della prima parte dell'articolo 9 del progetto stato votato nel mese di marzo scorso, non può riferirsi che a quelle opere, le quali, avendo a fine la pesca, possano farla monopolizzare o distruggere con danno pubblico. Abbiamo quindi escluso anzitutto il

concetto che si possano collocare apparecchi di pesca, che impediscano interamente il passaggio del pesce. Ma con ciò, è ben inteso, non abbiamo pensato di entrare nel campo delle competenze private, nè voluto medificare e molto meno togliere quei diritti, che sono inerenti all'esercizio di competenze derivanti da concessioni, o da prescrizione. Tutti questi diritti rimangono illesi. Però, se si ammette il principio d'interesse pubblico, di conservare la pesca, il collocamento di apparecchi che possano distruggerla, deve essere proibito. Ma ciò non impedisce che quello che viene proibito con l'articolo 6, a fine della pesca, non possa aversi diritto a farlo a tutt'altri fini, e mediante l'esercizio di un diritto di indole diversa da quello della pesca.

Il significato dunque e l'interpretazione da dare all'articolo in discussione, non deve implicare la minima collisione con tutte le leggi sulle acque, e con tutte quelle di diritto comune; deve essere ristretto nei limiti e nei fini di questa legge.

CAVALLETTO. Non fui bene capito, oppure ic mi sono male spiegato. Io non parlo delle pescaie concesse, esistenti, e dei diritti ed usi che esistono; io mi preoccupo dello sviluppo delle industrie. Se noi veniamo con questo articolo ad affermare la proibizione di costruire nell'avvenire le pescaie necessarie per le derivazioni delle acque pubbliche, per uso degli opifici o delle irrigazioni, le quali pescaie o chiuse si fanno attraverso i fiumi e i torrenti, noi porteremo un gravissimo danno allo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura. Possono di questo fatto rendermi testimonianza tutti quelli che appartengono ai paesi industriali.

Io credo che bisogna chiarirlo quest'articolo. Io non faccio proposte perchè le mie proposte qui non hanno fortuna, ma chiamo su questo punto l'attenzione del Ministero e della Commissione. Provvedano essi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Saint-Bon ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Io vorrei fare osservare all'onorevole Cavalletto che questo articolo, al pari di tutti gli altri, ha molta elasticità, non prescrive nulla di tassativo.

È evidente che le pescaie si collocano nei fiumi per ragioni affatto indipendenti dalla pesca molte volte, ed il proibire assolutamente la costruzione di pescaie che piglino un fiume da una parte all'altra sarebbe fatto gravissimo, sarebbe una cosa dannosissima e che qualche volta potrebbe condurre a serie conseguenze.

Ma le pescaie proibite dalla legge sono quelle che impediscono assolutamente il passaggio del pesce. Ora questa esclusione assoluta non è possibile. Il